



Promemoria: direttive concernenti il regolamento degli esami federali

Complemento alla guida «Elaborazione e revisione di Regolamenti degli esami federali»

1 Scopo del foglio informativo

Il presente foglio informativo è da intendersi come complemento alla guida «Elaborazione e revisione di Regolamenti degli esami federali» in vista dell'elaborazione delle direttive inerenti al regolamento d'esame. Contiene informazioni sulla struttura e sul contenuto delle direttive e funge da ausilio agli organi responsabili per l'elaborazione del testo.

2 Aspetti generali

Per ogni regolamento d'esame vengono redatte delle direttive, che ne precisano il contenuto. Le direttive sono emanate dagli organi responsabili oppure dalla commissione d'esame o dalla commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) dopo l'approvazione del regolamento d'esame da parte della SEFRI. A differenza del regolamento d'esame, le direttive non contengono disposizioni legali e non vengono approvate dalla SEFRI.

Le direttive sono destinate in primo luogo ai candidati agli esami federali, ma si rivolgono anche ai periti e agli organizzatori dei corsi di preparazione. Comunicano quindi in forma chiara e comprensibile tutte le informazioni importanti per la preparazione e lo svolgimento di un esame federale. Le direttive devono essere redatte in modo tale da permettere il superamento dell'esame senza frequentare un corso di preparazione.¹

3 Struttura e contenuto delle direttive

Qui di seguito viene presentata una proposta per la struttura e il contenuto delle direttive. Gli esempi non sono esaustivi e possono essere adeguati e completati con informazioni specifiche relative agli esami.

Il contenuto e la struttura delle direttive cambiano in funzione dei destinatari. Devono essere inserite tutte le informazioni pertinenti all'esame federale ed evitate le ripetizioni tra i regolamenti e le direttive. Per quanto riguarda i contenuti formulati in maniera sufficientemente precisa e completa nel regolamento d'esame, si consiglia di non riportarli nelle direttive, bensì di inserire dei rimandi ai punti del regolamento.

¹ Cfr. art. 34 cpv. 2 LFPr; GAAC 62.60 consid. 7.2.2

Struttura e contenuto delle direttive

1 Introduzione

- **Scopo delle direttive**

- Obiettivo
- Rimando al regolamento d'esame (RE)
- Destinatari

- **Organo responsabile**

- Organo responsabile (punto 1.3 RE)
- Ruolo della commissione d'esame o della commissione per la garanzia della qualità (punti 2.1 e 2.2 RE)
- *Facoltativo*: ruolo della direzione d'esame; ruolo dei periti
- Segreteria: compiti e recapiti

2 Profilo professionale

Rimando al punto 1.2 RE. Il profilo professionale può essere riportato, ma non è necessario.

3 Organizzazione dell'esame o dell'esame finale²

- **Procedura amministrativa**

- Pubblicazione del bando d'esame: dove viene pubblicato?
- Date e luogo d'esame: dove sono consultabili le date?
- Iscrizione con scadenze e documenti da presentare: cfr. punto 3.1 RE
- Decisione di ammissione: cfr. punti 3.3 RE
- Convocazione (contenuto) e richieste di ricusazione dei periti: cfr. punto 4.1 RE

- **Costi (punto 3.4 RE)**

- Tassa d'esame: dove si trovano le informazioni pertinenti?
- Tassa per i candidati ripetenti
- Costi in caso di interruzione dell'esame (ev. rimborso)

4 Requisiti di ammissione all'esame (finale)

- Rimando al punto 3.3 RE
- Spiegazioni sull'esperienza professionale richiesta
- Compensazione degli svantaggi legati all'handicap: procedura e rimando al foglio informativo sul [sito](#) della SEFRI
- Eventuali ulteriori spiegazioni

Per gli esami federali di professione secondo il modello modulare: panoramica del sistema modulare

- **Panoramica dei certificati di fine modulo**

- **Organizzazione e svolgimento degli esami di fine modulo**

- Rimando ai formatori per informazioni di natura organizzativa sugli esami modulari (iscrizione, costi, ecc.)
- Valutazione dell'equipollenza di altri titoli o prestazioni e relative dichiarazioni: informazioni sulla procedura

² Quest'ultima è valido per gli esami federali secondo il sistema modulare.

<ul style="list-style-type: none"> • Inserire qui o tramite rimando all'allegato delle direttive: Descrizione dei certificati di fine modulo: <ul style="list-style-type: none"> - Titolo del certificato di fine modulo - Contenuto e requisiti con riferimento alle competenze operative - Tipo di controllo delle competenze: (forma dell'esame di fine modulo, durata) - Durata di validità del certificato di fine modulo: (può variare a seconda del modulo)
<p>5 Esame (finale) e valutazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panoramica delle parti d'esame (punto 5.1 RE) • Descrizione delle parti d'esame con riferimento alle competenze operative • Ev. spiegazioni sulla redazione del lavoro finale • Ev. spiegazioni sugli ausili autorizzati • Criteri di valutazione di ogni parte d'esame • Valutazione e attribuzione delle note (punti 6.2 e 6.3 RE) • Superamento dell'esame finale (punto 6.4 RE) • Ripetizione dell'esame (punto 6.5 RE)
<p>6 Procedura di ricorso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedura secondo il punto 7.3 RE • Rimando al memorandum sul diritto di esaminare gli atti sul sito della SEFRI • Rimando al memorandum sui ricorsi contro la non ammissione all'esame e il mancato rilascio dell'attestato professionale federale o del diploma federale sul sito della SEFRI
<p>7 Disposizioni finali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ev. spiegazioni sul punto 9 RE • Entrata in vigore delle direttive
<p>8 Emanazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luogo, data • Organo responsabile oppure commissione d'esame / commissione GQ • Nome e funzione delle persone firmatarie
<p>Allegati alle direttive</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profilo di qualificazione (cfr. promemoria sul profilo di qualificazione sul sito della SEFRI): <ul style="list-style-type: none"> - Elenco delle competenze operative - Livello professionale richiesto, compresi i criteri legati alle prestazioni • Per gli esami federali secondo il modello modulare (se non ancora riportata): Descrizione dei certificati di fine modulo

4 Invio delle nuove direttive alla SEFRI

Le direttive devono essere sottoposte alla SEFRI per la verifica contenutistica e giuridica insieme al regolamento d'esame (cfr. punto 3 della guida).

Dopo l'approvazione del regolamento, gli organi responsabili possono modificare le direttive purché continuino ad essere coerenti con il regolamento. Qualsiasi modifica alle direttive deve essere comunicata al responsabile di progetto della SEFRI.

Berna, settembre 2019 (Stato: gennaio 2026)